

Associazione Culturale Dalek
Via Tremonti Fondo Cardia
98152 - MESSINA
C.F. 97106430834



Verbale di Assemblea Straordinaria del 17/09/2024

In data 17 settembre 2024, alle ore 13, si è riunita presso la sede sociale in via Tremonti Fondo Cardia (messina), l'Assemblea dell'Associazione Culturale Dalek, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore e deliberare conseguenti;
- 2) Varie ed eventuali.

A norma di Statuto, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, **Claudio La Rosa**, che, constatato che sono presenti n. (ALMENO 7 SOCI) soci aventi diritto al voto su n. --- soci iscritti **dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita in seconda convocazione** ai sensi di Statuto, e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta la Signora **Elettra Giuffrè**.

Sono presenti i seguenti associati:

Elettra Giuffrè	Messina, 2/9/1977	Via Vecchia Paradiso 47, Me	GFFLTRE77P42F158K
Gianluca Fontanaro	Messina 4/7/1989	SS. Annunziata ctr Conte coop Enagreo, Me	FNTGLC89L04F158S
Alfonso Arrigo	Messina, 18/7/1981	Via Palermo 239, Me	RRGLN881L18F158G
Lavinia Giacobbe	Messina, 8/3/94	Via Belvedere 3, Me	QCRLVN94C48F158D
Roberto Di Chio	Messina, 8/1/90	Viale Regina Margherita 67, Me	DCHRKT90A08F158K
Marco Cavallaro	Messina, 22/9/81	Via Olimpia Coop ENES 43, Me	CVLMRC81P22F158H
Claudio La Rosa	Messina, 28/12/80	Via del Proto 1, Me	LRSCLD80T28F158V
Giovanni Brancati	Reggio Calabria, 13/8/77	Via Bellinzona 67, Me	BRNGNN77M13H224T
Claudio D'Iglio	Messina, 5/12/89	Via Umberto Fiore 24, Me	DGLCLD89T05F158K

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare il primo punto posto all'ordine del giorno, riguardante l'adeguamento dello Statuto al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo settore.

Il Presidente informa i presenti della necessità di procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore.

La modifica è fondamentale per effettuare l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza del nuovo Statuto.

Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le organizzazioni delle Associazioni del terzo settore dal Codice del Terzo settore, dato che l'intenzione è quella di mantenere la tipologia di APS.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, all'unanimità,

delibera

di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro (art.82, comma 3 del Codice del Terzo settore).

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 14.

Il Presidente

Il segretario verbalizzante

Claudio Le Puzza

Giuseppe

MARCO CAVALLARO *Mar. C.*

LAVINIA GACOBBI

Barbara Giacobbe

CLAUDIO D'IGLIO

Claudio D'iglio

GIOVANNI BRANCATI

Gian Brancati

ALFONSO ARRIGO

Arrigo Arrigo

GIANLUCA FONTANARO

Gianluca Fontanaro

ROBERTO DI CHIO

Roberto Di Chio



Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Messina
Ufficio Territoriale di Barcellona P. di G.

Registrato il 18.9.2014 N. 747 Serie 3

Importo € 200,00

Il Segretario

Firma su richiesta del D. 4054/2000

Provveduto a delega del 21.8.2014

Allegato A

All'atto costitutivo n. 16.9.2024

Al n. 767 serie 3

Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale

"DALEK APS"

Art. 1 - Denominazione - Sede - Durata

1. L'Associazione Dalek con sede in Messina, via Tremonti Fondo Cardia, ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, oggi, adegua il proprio Statuto stabilendo che la denominazione sarà "DALEK APS", diseguito indicata anche come "Associazione". L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Messina non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti. Essa opera nel territorio di Messina ed intende operare anche in ambito nazionale e/o internazionale. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie. L'Associazione persegue fini di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi, ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro. L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni dei Volontari Associati, elettività e gratuità delle cariche sociali. L'Associazione a carattere volontario e democratico è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Principi dell'Associazione

L'associazione "Dalek APS.", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, senza fini di lucro e assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, che ha sede nella Regione Sicilia, nella città di Messina, in Via Tremonti Fondo Cardia.

Art. 3 - Finalità e attività

L'Associazione si pone come scopo statutario ed attività istituzionale:

a) La promozione e la diffusione della cultura, della musica e dell'arte attraverso varie attività e offerta di servizi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'allestimento e la gestione di sale di prova per gruppi, band, complessi, orchestre e musicisti in genere, nonché la registrazione e realizzazione di supporti fonografici e multimediali in genere; b) La promozione e la divulgazione, tramite supporti fisici e virtuali, della musica e delle performance di gruppi musicali, band e artisti in genere; c) L'organizzazione di concerti, rassegne, saggi, seminari, convegni, stage, workshop, attività di tirocinio, munendosi di tutti i mezzi necessari e adottando tutte le necessarie opzioni per



agire nel rispetto della normativa vigente e dello Statuto sociale; d) La promozione di attività didattiche che consentano ai propri soci di apprendere, sviluppare, accrescere ediffondere e scambiare le proprie conoscenze e capacità in campo musicale, artistico e culturale, e di tutte quelle attività che servono alla diffusione e crescita della cultura in genere; e) La promozione di attività agevolative del soggiorno ai fini culturali e di iniziative volte a valorizzare, conservare, promuovere il territorio; f) La promozione delle attività di volontariato, attività di solidarietà in genere volte ad eliminare o alleviare il disagio sociale, a combattere l'abbandono scolastico, il bullismo, la discriminazione di base razziale, sociale, religiosa, di genere e in base alle abilità dell'individuo; g) La promozione di buone pratiche ecologiste, alimentari, sociali, civiche. I servizi e le attività di cui al presente articolo potranno essere erogati e posti in essere anche in favore di terzi, estranei all'Associazione, sempre nel rispetto della normativa vigente. Per attuare i propri scopi l'Associazione potrà sottoscrivere convenzioni e protocolli d'intesa con altri organismi ed enti, pubblici e privati, associazioni, pro loco, e quant'altro. Potrà partecipare a bandi pubblici e privati, a livello regionale, nazionale, Europeo. L'associazione si riserva inoltre di porre in essere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande per solisoci al fine di costruire uno spazio di libero incontro e di occasioni di confronti interpersonali.

Art. 4. Attività diverse

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Art. 5. Soci

Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione. Possono essere ammessi come associati altri enti delTerzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ed integrare il numero entro un anno. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività svolte. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, l'organo amministrativo comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che

sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo. **Ammissione soci** - La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci, custodito nella sede legale e operativa dell'associazione. **Rigetto** - Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto o a mezzo posta elettronica all'interessato specificandone i motivi entro 30 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 10 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Art. 6. - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate. Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione. I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile. I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e il regolamento interno dell'associazione e le deliberazioni prese dagli organi Sociali, contribuiscono inoltre a far conoscere ed affermare gli scopi dell'Associazione e contribuiscono a definire e realizzarne i programmi. I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa. I Soci sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo, che potrebbe variare di anno in anno; l'anno sociale inizia giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre. I Soci hanno il diritto di partecipare, a tutte le attività promosse dall'Associazione; Proporre, promuovere, organizzare, attività coerenti coi principi e le finalità dell'Associazione; Partecipare e votare in Assemblea, eleggere gli organi direttivi e di controllo ed essere eletti negli stessi; Essere informati sulle attività dell'Associazione; Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee; Esaminare i libri Sociali secondo le regole stabilite dal presente statuto; Denunciare i fatti che siano ritenuti censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tenere conto della denuncia nelle relazioni all'Assemblea.

Art.7 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde: a) per morte; b) per morosità nel pagamento della quota associativa; c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. d) per esclusione. Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti



di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata. La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 10 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 30 giorni dal ricorso medesimo.

Art. 8 - Volontari

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 ma sempre previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017. I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Art. 9 - Sostenitori

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Art. 10 - Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri

associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati. L'Associazione di promozione Sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

Art. 11 - Organi Sociali e Cariche Elettive

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario;
- l'Organo di controllo, laddove eletto;
- Il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

Art. 12 - L'Assemblea

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno un mese. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca: - almeno una volta all'anno; - entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio; - ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo; - quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un due terzi degli associati. Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione. **Convocazione Assemblea** - L'Assemblea, è convocata almeno 5 giorni prima del giorno previsto mediante messaggistica istantanea o posta elettronica ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito. All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea. **Compiti dell'assemblea** - L'Assemblea ha i seguenti compiti: - discute ed



approva il bilancio; - approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge; - definisce il programma generale annuale di attività; - procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti; - procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti; - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; - discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione; - delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11; - delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo; delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto; - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; - discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno; - delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e custodito presso la sede dell'Associazione. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. **Valida Costituzione Assemblea** - L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di due deleghe. È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Art. 13 - Modifiche Statutarie

Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati in prima convocazione e con un qualsiasi numero di associati in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati in prima convocazione e con un qualsiasi numero di associati in seconda convocazione.

Art. 14 - Approvazione Bilancio o votazioni

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda o per alzata di mano. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Art. 15 - Consiglio Direttivo

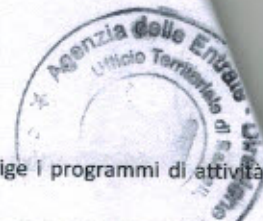
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 10 componenti, eletti dall'Assemblea. Esso dura in carica tre anni e tutti i suoi componenti sono rieleggibili. Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate. Secondo quanto previsto dall'articolo 2382 del Codice Civile non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. Il mandato dei membri del Consiglio Direttivo cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale azione di responsabilità decisa dall'Assemblea. In caso di dimissioni o nel caso di componenti decaduti, la nomina dei nuovi componenti è affidata all'Assemblea secondo quanto stabilito dall'articolo 10 e nei modi previsti dall'articolo 1 del presente Statuto. In caso di dimissioni dell'intero Consiglio, il Presidente procede a convocare l'Assemblea straordinaria entro 30 giorni dal recepimento delle dimissioni. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti e la riunione si ritiene legittima se presente la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 16 - Convocazione Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa. In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 17 - Poteri consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci. Nello specifico: - elegge tra i propri componenti il presidente; - elegge tra i propri componenti il vice presidente; - elegge il tesoriere e il segretario; - attua tutti gli atti di



ordinaria e straordinaria amministrazione; - cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci; - redige i programmi di attività Sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci; - predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività; - individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione; - predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione; - stipula tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alle attività Sociali sentito il parere del Consiglio Direttivo; - predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione; - conferisce procure generali e speciali; - assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni; - redige il regolamento di funzionamento del Consiglio direttivo ed ogni altro regolamento che ritiene necessari per le attività dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; - delibera circa l'ammissione, alla sospensione, alla radiazione e l'espulsione dei Soci; - favorisce la partecipazione dei Soci alle attività dell'Associazione; - cura la tenuta dei libri Sociali dell'Associazione; - ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente; - delibera in ordine alla perdita dello status di socio; - è responsabile degli adempimenti connessi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Il Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla notizia della nomina, deve chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno dei membri il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito al Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 18 - Mancanza di uno dei Consiglieri

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo procede a elezioni suppletive per i membri da sostituire. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Art. 19. Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, esso è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica tre anni, rinnovabili, quanto il Consiglio Direttivo, e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale azione di responsabilità decisa dall'Assemblea dei Soci. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta. Il Presidente nomina,

fra i componenti del consiglio direttivo, un vice presidente che ha il compito di sostituirlo in caso di assenza o impedimento. Il Presidente, nel caso di necessità di consulenze, pareri di natura tecnica, amministrativa, organizzativa può, nel caso in cui queste competenze professionali non siano presenti all'interno dell'Associazione, avvalersi di professionisti esterni a cui affidare l'incarico. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Art. 20 - Il Tesoriere

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statuari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Art. 21 - Il Segretario

Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci. Il Segretario è eletto in seno al Consiglio Direttivo e svolge, d'intesa con il Presidente, funzioni di coordinamento dell'attività dell'Associazione e può avvalersi di collaborazioni da parte di altri associati. In caso di dimissioni o impedimento permanente del Presidente, il Segretario convoca, entro e non oltre un mese, il Consiglio Direttivo per procedere all'elezione di un nuovo Presidente.

Art. 22 - L'Organo di controllo

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno

2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 23. Revisore legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti. In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire. Il Revisore legale dei conti è nominato dall'Assemblea dei Soci ed è scelto tra coloro che sono iscritti all'apposito registro. Esso è nominato quando l'Associazione superi per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro; b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro; c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità; nonché nei casi previsti dall'art. 10 del D.lgs. 117/2017. Il Revisore legale dei conti può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. Il Revisore legale dei conti controlla e certifica il bilancio consuntivo redatto dal Consiglio Direttivo. Il Revisore legale dei conti, verificato l'andamento dell'amministrazione, la regolare tenuta delle scritture contabili e la corrispondenza dei bilanci alle stesse, riferisce all'Assemblea con relazioni scritte, trascritte nell'apposito registro dei revisori dei conti.

Art. 24. Esercizio sociale e bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio è redatto ai sensi degli

articoli 13 e 87 del D.lgs.117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione. Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 25 – Patrimonio

Le entrate dell'associazione sono costituite da: a) quote associative dei soci; b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; c) donazioni e lasciti testamentari; d) rimborsi derivanti da convenzioni; e) rendite patrimoniali; f) attività di raccolta fondi; g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali; h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. Il patrimonio sociale è costituito da: a) beni immobili e mobili; b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati; c) donazioni, lasciti o successioni; d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali. Il patrimonio è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria e ai fini del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità Sociali. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 26 - Libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati
- b) registro dei volontari

c) libro delle riunioni e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbaliredatti per atto pubblico

d) libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Art. 27 - Pubblicità e trasparenza

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Art. 28 - Bilancio sociale e informativa sociale

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internetdella rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Art. 29. Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20 dello statuto. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci. L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 30. Norma finale

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni. L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.